

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2004

che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2004 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti contrattuali e degli agenti temporanei delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che restano in servizio nei 10 nuovi Stati membri per un periodo massimo di 15 mesi successivo all'adesione

(2004/929/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,

visto il trattato di adesione dei 10 nuovi Stati membri, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE, Euratom) n. 1785/2004 del Consiglio ⁽²⁾, sono stati fissati, per l'ultima volta e conformemente al vecchio statuto, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X di detto statuto, i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° gennaio 2004 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio.
- (2) È opportuno adeguare, con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2004, taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto, dai dati statistici in possesso della Commissione, la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni

paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2004, i coefficienti correttivi, applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti contrattuali e degli agenti temporanei delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che restano in servizio nei 10 nuovi Stati membri per un periodo massimo di 15 mesi successivo all'adesione, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono stabiliti conformemente alle modalità di esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 857/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 317 del 16.10.2004, pag. 1.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori febbraio 2004
Repubblica dominicana	33,1
Suriname	49,3
Zimbabwe	31,9

Sedi di servizio	Coefficienti correttori marzo 2004
Repubblica dominicana	38,9
Zimbabwe	33,5

Sedi di servizio	Coefficienti correttori aprile 2004
Repubblica dominicana	43,8
Sierra Leone	65,6
Zimbabwe	38,7

Sedi di servizio	Coefficienti correttori maggio 2004
Georgia	87,4
Malawi	71,6
Repubblica dominicana	48,6
Zimbabwe	42,9

Sedi di servizio	Coefficienti correttori giugno 2004
Kazakhstan	94,0
Repubblica dominicana	46,4
Sierra Leone	71,0
Zimbabwe	44,7